

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — procedimento penale a carico di A.P.

(Causa C-2/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Ambito di applicazione – Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale – Misura di sospensione condizionale – Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato – Obbligo di legge)

(2020/C 215/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parte nel procedimento penale principale

A.P.

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest'ultima, dev'essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione sia sospesa alla sola condizione di rispettare un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientra nell'ambito di applicazione di detta decisione quadro, purché tale obbligo di legge risulti da detta sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base a detta sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 93 dell'11.3.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — JC / Kreissparkasse Saarlouis

(Causa C-66/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Diritto di recesso – Termine per l'esercizio del diritto – Requisiti relativi alle informazioni da inserire nel contratto – Nota informativa che si limita a un rinvio per relationem a disposizioni nazionali)

(2020/C 215/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: JC

Resistente: Kreissparkasse Saarlouis

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima.
- 2) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.

(¹) GU C 139 del 15.4.2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate

(Causa C-94/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti)

(2020/C 215/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA

Convenuta: Agenzia delle Entrate

Nei confronti di: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositivo

L'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

(¹) GU C 182 del 27.05.2019.